



Spett.le Appaltatore
IM.PEL SRL

PEC impelsrl@legalmail.it

Spett.le subappaltatore
CM SRL

PEC Cmsrl2021@pec.it

e p.c. Spett.le Direttore dei lavori
Dott. Ing. Chiara Campanelli

PEC chiara.campanelli@ingpec.eu

**OGGETTO: PROGRAMMA NEXT GENERATION - PNRR - M6.C1 - 1.1 CASE DELLA
COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITÀ DI TODI
CUP F43D22000350006 CIG 9743114007
SUBAPPALTO IMPIANTI CONDIZIONAMENTO CAT OS 28 - AGGIORNAMENTO**

PREMESSO CHE:

- nell'ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, è prevista la realizzazione Casa della Comunità Todi - CUP F43D22000350006 e ai fini della realizzazione dei lavori, in data 13/11/2023 è stato stipulato il contratto specifico con l'impresa IMP.EL. Srl, acquisito al Reg. USL n. 2279 del 14/11/2023,
- con nota prot. USL n. 0206533 del 23/11/2023 il Responsabile del procedimento ha autorizzato il Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 5, c.1 del DM 49/2018 a procedere alla consegna dei lavori
- con verbale del 27/12/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori

EVIDENZIATO che:

- nello specifico, la misura M6.C1 - 1.1 è finalizzata alla realizzazione delle Case della Comunità con l'obiettivo di offrire assistenza sanitaria di prossimità ai residenti, assicurando il servizio principalmente alla popolazione più anziana, riducendo così il numero delle ospedalizzazioni anche non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini;
- ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target); è infatti necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;



RILEVATO che all'atto dell'offerta, IMP.EL. Srl aveva dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni contrattuali;

VISTA la documentazione acquisita al Prot. USL n. 0042396 del 29/02/2024 con la quale la Ditta IMP.EL. Srl ha chiesto l'autorizzazione al subappalto per la realizzazione degli impianti di condizionamento, lavorazioni ricadenti nella categoria OS28, così come meglio indicato nel contratto di subappalto, nei confronti dell'Impresa CM S.r.l. CARPENTERIA METALLICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., con sede in Sermoneta (LT), Via Piazza Lunga snc, P. IVA e C.F. 03120940592;

DATO ATTO che:

- con nota prot. USL n. 0043163 del 01/03/2024 è stato autorizzato il contratto di subappalto,
- con nota prot. USL n. 0046891 del 07/03/2024 è stato effettuato un approfondimento della disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando di gara ed è stato chiesto di effettuare una rettifica del contratto di subappalto, atteso che l'importo massimo subappaltabile della categoria prevalente è il 50%;

VISTO il contratto di subappalto opportunamente rettificato, acquisito al prot. USL n. 0054195 del 19/03/2024, ove viene previsto l'importo di € 89.057,30, manodopera e costi della sicurezza compresi, oltre IVA, per le attività riconducibili alla categoria prevalente OS 28;

DATO ATTO che è stato depositato il contratto di subappalto presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 105, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;

RILEVATO che si è dato seguito alle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti, sulla base delle dichiarazioni prodotte dal subappaltatore, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VERIFICATI:

- ✓ la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ il pagamento del corrispettivo che verrà effettuato da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, come previsto dall'art. 5 del contratto di subappalto;
- ✓ la dichiarazione relativa al titolare effettivo di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 marzo 2022;



PRECISATO che la presente sostituisce integralmente l'autorizzazione prot. USL n. 0043163 del 01/03/2024.

AUTORIZZA
SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA

La Ditta IMP.EL. Srl ad affidare in subappalto la realizzazione degli impianti di condizionamento, lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OS28, così come meglio indicato nel contratto di subappalto, nei confronti dell'Impresa CM S.r.l. CARPENTERIA METALLICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., con sede in Sermoneta (LT), Via Piazza Lunga snc, P. IVA e C.F. 03120940592, per un importo di € 89.057,30, comprensivo della manodopera e dei costi della sicurezza, oltre IVA.

Si evidenzia a tal fine quanto segue:

- a) la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, punto 4.2.3, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, ha dato seguito alle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti delle dichiarazioni prodotte, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato, comporterà la revoca della presente autorizzazione, nonché le conseguenze di natura penale previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e la segnalazione del fatto all'Autorità, per i provvedimenti di cui all'art. 80, c. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 *"Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#)";*
- c) ai sensi dell'art. 105, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. *"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente".*
- d) nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione



generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera b) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.

e) il subappaltatore è tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, come meglio descritti nella disciplina di gara, ed in particolare:

- principio cd. "Do No Significant Harm" (**DNSH**), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - Regime 2 secondo la Matrice di correlazione tra gli investimenti e le Schede riportata all'interno dell'"Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare n. 33, del 13 ottobre 2022 <https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/guidaoperativa-do-no-significant-harm--dnsh-.htm>
- obblighi in materia contabile adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_09_2022/
- obblighi in materia di pari opportunità ex art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Altresì, si informa che, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n. 514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici".

Si richiede infine che, unitamente allo stato di avanzamento lavori, si trasmetta anche la dichiarazione relativa alle lavorazioni eseguite in subappalto, che ad ogni buon conto di allega.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia*

**documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1.*

Annalisa Spoletini - Ufficio Procedure Appalti

Tel. 075/8139637 e-mail annalisa.spoletini@uslumbria1.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
tel. 075 54 11 - 075 85 091

Sede Legale
06127 - Perugia Via Guerra 21/17

(l.r. n.18/12.11.2012)
p.iva / c.f. 03301860544